

Arrivano le indicazioni da viale Trastevere per collocare gli interessati in altri ruoli

Prof inidonei alla prova del nove

Dubbi sulla possibilità di accedere prima alla pensione

DI NICOLA MONDELLI

Emanate le prime disposizioni ministeriali in attuazione delle nuove norme contenute nell'articolo 15 del decreto legge 12 settembre 2013 che disciplinano lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni (circolare del ministero dell'economia e delle finanze n. 966 del 19 novembre 2013, nota del ministero dell'istruzione prot. n. 13000 del 3 dicembre 2013 e decreto ministeriale in corso di perfezionamento.)

Le disposizioni ministeriali forniscono tempi e modalità per l'applicazione delle nuove norme, tenendo distinte quelle che troveranno applicazione nei confronti dei docenti che verranno dichiarati permanentemente inidonei a decorrere dal 1° gennaio 2014, da quelle che trovano immediata applicazione nei confronti dei docenti già dichiarati inidonei all'11 novembre 2013, data di entrata in vigore del predetto decreto legge. Ma lasciano senza risposta alcune questioni, come quella sulla possibilità di essere collocati in pensione per dispensa.

Dichiarazione dal 1° gennaio 2014

Il docente dichiarato, successivamente al 1 gennaio

2014, permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità istanza per l'assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico. La dichiarazione di inidoneità può essere rilasciata esclusivamente dalla commissione medica di verifica e non anche dalle commissioni mediche dell'Asl.

Se non presenta l'istanza o se quella presentata non sia accolta per carenza di posti disponibili, il docente dovrà essere sottoposto alla mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentano vacanze di organico, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016 potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del decreto legge 104/2013 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

... e all'11 novembre 2013

Il docente che alla data

dell'11 novembre 2013 è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dovrebbe essere sottoposto, entro il 20 dicembre 2013, ad una nuova visita da parte della commissione medica competente, per una nuova valutazione dell'inidoneità. Il condizionale appare d'obbligo per i seguenti motivi: la data del 20 dicembre appare troppo ravvicinata rispetto alla data di pubblicazione dei due documenti ministeriali citati in premessa e non consentirebbe di integrare la commissione medica con un rappresentante del ministero dell'istruzione designato dal competente ufficio scolastico regionale, come dispone il comma 5 del predetto articolo 15.

In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il docente deve tornare ad insegnare. Nel caso invece di conferma dell'inidoneità, anche nei suoi confronti trovano applicazione tutte le disposizioni indicate in precedenza, ivi compresa l'istanza ai fini del transito nei ruoli del personale Ata da presentare con modalità cartacea all'ufficio scolastico regionale della provincia di titolarità entro 30 giorni dalla data di conferma dell'inidoneità.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del docente che chieda di non essere sottoposto a nuova visita medica.

In tal caso l'istanza ai fini del transito nei ruoli del personale Ata dovrà essere presentata entro il 15 dicembre 2013.

Cessazione per dispensa, nulla di chiaro

Nel testo originario del decreto legge in esame era presente una disposizione secondo la quale il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, ma idoneo ad altri compiti, anche successivamente al 1° gennaio 2014, poteva chiedere di essere dispensato dal servizio ed accedere al trattamento pensionistico di inidoneità con decorrenza dal giorno della dispensa.

Poiché nel testo del decreto convertito in legge non vi è più alcuna traccia di tale disposizione, ma neppure una esplicita abrogazione delle norme di legge che disciplinano l'istituto della dispensa per motivi di salute (articolo 129 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e gli articoli 512 e 514 del d.lgs. 297/1994), la domanda che si pongono l'interessati è se, alla luce delle nuove norme contenute nell'articolo 15 del più volte citato decreto legge 104/2013, l'istituto è applicabile, a domanda, anche nei confronti dei docenti dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute a svolgere la funzione docente. Una domanda che fino a questo momento non ha ottenuto alcuna risposta ufficiale da parte dell'amministrazione scolastica.

© Riproduzione riservata

